



COMUNE DI OCCHIOBELLO

Città libera dai pesticidi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 36 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA ATTIVITÀ DA COVID-19

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria, in prima convocazione, ed in seduta pubblica.

CORRAIN MATTEO	PRESIDENTE	Presente
COZZI SONDRA	SINDACO	Presente
FUSO SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
BORDIN LORENZA	CONSIGLIERE	Assente
ZIOSI RAFFAELE	CONSIGLIERE	Presente
FORMAGGI OSCAR	CONSIGLIERE	Presente
MOLLAROLI MIRKO	CONSIGLIERE	Presente
VIARO MONICA	PRESIDENTE	Presente
ALBERGHINI LORENZA	CONSIGLIERE	Presente
LECCESE ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
BELLA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
RANZANI DORIANA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINI DAVIDE	CONSIGLIERE	Assente
BONONI IRENE	CONSIGLIERE	Assente
CAUDURO MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
PEZZINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GESSI ELISA	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 14		Assenti n. 3
----------------	--	--------------

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE PALLARA PATRIZIA.

Il Sig. CORRAIN MATTEO, nella sua veste di PRESIDENTE, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: BELLA Laura, MOLLAROLI Mirko e GESSI Elisa, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.1, comma 738 della Legge 160/2019, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha abolito l'Imposta Unica Comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la Tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamati:

- il DPCM 8/3/2020 con il quale, nell'intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19 è stata disposta:

□ *la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico (es. grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati), contestualmente disponendo la sospensione di ogni attività nei predetti luoghi;*

□ *la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado;*

□ *la chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura;*

□ *la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, estendendone anche la chiusura nei giorni feriali in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;*

□ *la sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (ove non funzionali a livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;*

- il DPCM 11/3/2020 che ha poi introdotto ulteriori misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, tra l'altro stabilendo:

□ *la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del medesimo decreto;*

□ *la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;*

□ *la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;*

□ *la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola;*

- il DPCM 22/3/2020 con il quale sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo DPCM, tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39). Il DPCM ha anche precisato che *"l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze"* tanto che il citato allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 è stato poi aggiornato con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.

Vista la nota di chiarimento dell'IFEL-Fondazione ANCI del 24/4/2020 inerente la possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi conseguenti l'emergenza sanitaria determinata dal virus covid-19.

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017 n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione

dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga".

Dato atto che, in relazione al quadro normativo e regolamentare delineatosi con i provvedimenti governativi, l'ARERA ha ritenuto di intervenire con la deliberazione n. 158 del 5/5/2020 stabilendo che *"con specifico riferimento alle utenze non domestiche, fermo restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, sia opportuno, in applicazione del già richiamato principio "chi inquina paga", declinare selettivamente l'intervento regolatorio"*.

Considerato che, con la suddetta delibera n. 158/2020, ARERA ha stabilito che trovino applicazione taluni criteri di riduzione connessi alla durata del periodo di chiusura delle attività a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Richiamata la deliberazione ARERA n. 238 del 23/06/2020 ed in particolare:

- parte delle premesse ove l'Autorità precisa: *"Ritenuto in particolare opportuno" omissis "• per quanto attiene alle modalità di copertura delle riduzioni tariffarie previste a tutela delle utenze secondo le modalità disciplinate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF prevedere: a) la possibilità per l'Ente territorialmente competente di introdurre una specifica componente di costo di natura previsionale COSTV, aexp volta alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate, come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF; b) in assenza di risorse pubbliche disponibili, la facoltà per l'Ente territorialmente competente di individuare, nell'ambito delle entrate tariffarie, la componente di rinvio RCNDTV, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, valorizzata nella misura della quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie 2020 conseguenti all'introduzione dei fattori correttivi per le utenze non domestiche, prevedendo contestualmente la facoltà di recuperarla in annualità successive al 2020, fino ad un massimo di 3"*

- l'articolo 7 ter titolato *"Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19"* che in merito alle riduzioni per le utenze non domestiche di cui alla deliberazione 158/2020 dispone: *"7 ter.2 Nell'anno 2020, l'Ente territorialmente competente può determinare la componente RCNDTV di cui al comma 2.2 bis nei limiti della riduzione attesa della quota variabile TVnd derivante dall'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche.*

7 ter.3 La valorizzazione della compente RCNDTV può avvenire solo nel caso in cui non siano state vincolate allo scopo specifiche risorse rese disponibili nel bilancio dello Stato o in quello di altri Enti territoriali."

Preso atto che, con nota di approfondimento del 31.5.2020, IFEL-Fondazione ANCI ha chiarito alcuni aspetti applicativi della deliberazione ARERA n. 158 precisando quanto segue: *"tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze. Appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n. 158 possa essere liberamente applicata dai comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla delibera in esame."*

Ritenuto opportuno prevedere, per le sole utenze non domestiche, le riduzioni TARI sotto elencate, dando atto che, anche in caso di cumulo, il periodo complessivo non può eccedere 90 giorni:

- una riduzione del 100% della tariffa, sia sulla parte fissa che su quella variabile, limitatamente ai giorni di chiusura obbligatoria e/o volontaria a causa dell'emergenza sanitaria;
- una riduzione del 100% della sola parte variabile per il periodo durante il quale le attività sono state soggette, o hanno optato, per la sola riapertura parziale.

Dato atto che le agevolazioni saranno applicate solo dopo la presentazione da parte delle utenze non domestiche interessate di un'autocertificazione recante gli elementi necessari per la definizione e verifica dei requisiti necessari.

Stimato un importo complessivo di €. 50.000,00 comprendente anche il tributo provinciale ambientale (TEFA).

Osservato, nel merito, che la misura della citata agevolazione appare coerente con la necessità di tenere ragionevolmente conto degli effetti economici negativi generati dall'epidemia da covid-19, oltretutto dagli effetti della riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati da parte delle utenze non domestiche che hanno dovuto chiudere temporaneamente le proprie attività e rispetta inoltre il "minimo regolatorio" imposto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020.

Evidenziato che l'importo delle riduzioni spettanti alle utenze non domestiche che hanno già provveduto a presentare all'Ente specifica istanza, saranno portate in diminuzione dall'importo dovuto a titolo di saldo TARI 2020 ovvero sulla terza rata, in scadenza il prossimo 16 dicembre.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto resi dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.267/2000.

Visti:

- l'art. 52 del decreto legislativo 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";
- il Regolamento generale delle entrate del comune adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2020.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Uditi gli interventi di seguito riportati:

Espone l'assessore Ziosi precisando che si tratta di agevolazioni di cui si era già discusso anche in alcuni incontri pubblici nel mese di giugno.

Le agevolazioni sul pagamento della TARI - con uno sconto in bolletta sulla terza rata che arriverà a dicembre - sono previste a favore delle attività commerciali e produttive colpite dalle conseguenze della pandemia e costrette alla chiusura parziale o totale.

"Ci siamo legati ad una cosa prevista a livello normativo da ARERA: uno sconto alle aziende colpite, andando anche oltre. La normativa ARERA prevedeva che lo sconto fosse solo sulla parte variabile della TARI, riparametrato sui giorni di chiusura, ma noi abbiamo deciso di estendere questa agevolazione per le attività produttive e commerciali anche sulla parte fissa", precisa l'assessore Ziosi e continua: "Nella terza rata TARI di dicembre le attività che hanno fatto richiesta tra i mesi di luglio e inizio settembre, avranno uno sconto di max. 25% della TARI annuale, che andrà riparametrato sui giorni di chiusura autocertificati da queste aziende. Gli uffici hanno emesso circa 500 avvisi per tutte le attività e le categorie interessate da marzo a giugno; abbiamo ricevuto circa 200 domande di accesso a queste agevolazioni che nei prossimi mesi elaboreremo fino ad arrivare all'adozione dello sconto da applicare sull'ultima rata TARI. Si è cercato di dare un aiuto concreto a tutte le attività che in questo periodo hanno subito le conseguenze del lockdown. E' un aiuto stimato in 50.000 euro che è comunque un segno tangibile della vicinanza del Comune a queste attività e al tessuto commerciale e produttivo del territorio".

L'assessore Cauduro chiede se, considerato che dei 500 avvisi inviati ad altrettante attività vi hanno aderito solo in 200, quanto non speso possa essere investito o ridestinato alle attività che sono state chiuse o che comunque hanno tenuto aperto durante il lockdown. Chiede se questo risparmio di spesa possa essere reinvestito in altre azioni di crescita commerciale.

Risponde l'assessore Leccese che non tutta la TARI arriva in Comune perché il gestore ha un costo e va pagato. Per il Covid19, ARERA stabilisce che i Comuni devono agire sulla 'non tassazione' delle attività che sono state chiuse e che per questo lo Stato è intervenuto con degli aiuti.

Il consigliere Cauduro precisa che la sua era solo un'idea, senza polemiche e chiede se può essere spiegato meglio da dove arrivano i 50.000 euro.

Risponde l'assessore Ziosi che la TARI ha un costo e che si deve coprire quel costo con le cartelle (il servizio rifiuti va coperto con la TARI). Si dà la possibilità alle attività di non pagarne una parte. Questa parte mancante, stimata in 50.000 euro, se la prende in carico il comune.

Se questa parte mancante dovesse essere di meno, si valuterà in seguito".

Precisa infine, che ogni anno c'è circa il 25% di tassa che non viene incassata e che il mancato introito deve in qualche modo essere riequilibrato.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Cauduro, Pezzini, Gessi) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Di applicare per l'anno 2020, le seguenti riduzioni TARI alle utenze non domestiche statuendo che, anche in caso di cumulo, il periodo complessivo non può eccedere 90 giorni:

- una riduzione del 100% della tariffa, sia sulla parte fissa che su quella variabile, limitatamente ai giorni di chiusura obbligatoria e/o volontaria a causa dell'emergenza sanitaria;
- una riduzione del 100% della sola parte variabile per il periodo durante il quale le attività sono state soggette, o hanno optato, per la sola riapertura parziale.

3) Di stabilire che le riduzioni saranno applicate solo dopo la presentazione da parte delle utenze non domestiche interessate di un'autocertificazione recante gli elementi necessari per la definizione e verifica dei requisiti necessari.

4) Di disporre che l'importo della riduzione spettante alle utenze non domestiche che hanno già provveduto a presentare all'Ente specifica istanza, sarà portato in diminuzione di quanto dovuto a titolo di saldo TARI 2020 e quindi sulla terza rata, in scadenza il prossimo 16 dicembre.

5) Di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione, stimate complessivamente in € 50.000,00, TEFA inclusa, per le sole utenze non domestiche, sono interamente finanziate con fondi di bilancio comunali e non ricadono all'interno delle tariffe TARI.

6) Di dare atto che le misure adottate nel presente provvedimento entrano in vigore dal 1° gennaio 2020 e terminano il 31.12.2020.

7) Con separata votazione che ha dato il seguente risultato: voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 3 (Cauduro, Pezzini, Gessi) espressi per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE CORRAIN MATTEO	IL SEGRETARIO COMUNALE PALLARA Dott.ssa PATRIZIA
---------------------------------	---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e ss.mm.ii.



AREA INTERCOMUNALE 2 RAGIONERIA, CONTABILITA',
CONTROLLO DI GESTIONE E FINANZE

Città libera dai pesticidi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Sulla proposta n. 1595/2020 ad oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA ATTIVITÀ DA COVID-19 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Occhiobello lì, 25/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile Area Finanziaria
(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO

SERVIZIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1595/2020 dell'SERVIZIO TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA ATTIVITÀ DA COVID-19 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Occhiobello lì, 25/09/2020

Sottoscritto dal Responsabile d'Area

(DE TOMAS CRISTINA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.



Città libera dai pesticidi

COMUNE DI OCCHIOBELLO
Ufficio Segreteria

Relazione di Pubblicazione

Delibera N. 36 del 30/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE AGEVOLAZIONI TARI 2020 ALLE UTENZE NON DOMESTICHE PER CHIUSURA ATTIVITÀ DA COVID-19.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Occhiobello li, 06/10/2020

Sottoscritta dal Segretario Comunale
(PALLARA PATRIZIA)

Approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.